

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto **Daniele Bernardi**

in qualità di legale rappresentante della Società **Sidus s.r.l.**

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

Piano di gestione della riserva naturale statale del Litorale romano

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) **Gestione delle aree di Tipo 2**

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

OSSERVAZIONI

al Piano di gestione della Riserva naturale del "Litorale romano", in corso di approvazione presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attualmente sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica.

PREMESSO CHE:

- La società S.I.D.U.S. a r.l. è proprietaria di un'area sita nel Comune di Roma, Municipio XI - località "Piana del Sole", distinta in Catasto al Foglio 727, particelle nn. 18, 1440 e 1439 e al Foglio 748, particelle nn. 362, 363, 13, 48, 49, 617, 618, 369, 54, 372, 373 e 736. L'area in oggetto si estende per circa 610.753 mq, ricadenti, per la maggior parte, all'interno della Riserva naturale del "Litorale romano";
- la suddetta Riserva naturale è stata istituita, ai sensi della Legge n. 394/1991, con D.M. Ambiente del 29 marzo 1996;
- in forza dell'art. 2 dell'anzidetto D.M. istitutivo, l'intero territorio della Riserva è stato suddiviso in due categorie di aree: quelle di "tipo 1" e quelle di "tipo 2". Le aree di "tipo 1", secondo quanto previsto dalla medesima disposizione ministeriale, riguardano, essenzialmente, *"ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione"*, mentre quelle di "tipo 2" sono caratterizzate prevalentemente da *"ambienti agricoli a maggiore grado di antropizzazione con funzioni di interconnessione territoriale e naturalistica delle aree di tipo 1 ovvero, destinate al recupero territoriale, ambientale e paesaggistico"*;
- ai sensi dell'art. 6 del D.M. Ambiente 29 marzo 1996, la disciplina delle aree ricadenti nel territorio della Riserva naturale, siccome classificate in virtù di quanto disposto all'art. 2 del medesimo decreto, viene demandata ad un apposito "Piano di gestione" ed al relativo "Regolamento attuativo";
- lo schema del suddetto Piano di Gestione, in corso di approvazione, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito del Ministero dell'Ambiente, in data 19 agosto 2017;
- con specifico riferimento alla disciplina degli interventi edilizi realizzabili nelle aree di "tipo 2", il suddetto schema di Piano - e, nello specifico, la prescrizione di cui al punto 7.2.1. - consente che in tali aree, considerata la loro parziale antropizzazione, siano attuate le

previsioni di sviluppo urbanistico *“contemplate negli strumenti urbanistici attualmente vigenti, o tramite variante approvata previo parere favorevole della Commissione di Riserva, solo se relative alla realizzazione di servizi pubblici o impianti sportivi prioritariamente a servizio dei nuclei abitati limitrofi”*.

CONSIDERATO CHE:

- l'area di proprietà dell'odierna osservante, qualificata nell'ambito del Piano di gestione della Riserva naturale del "Litorale romano" come area di "tipo 2", è classificata dalle vigenti norme di P.R.G., come *“Parchi istituiti e Tenuta di Castel Porziano – Zona Territoriale omogenea F”*;
- tale classificazione impone – ai sensi del rinvio operato dall'art 107 N.T.A. all'art. 2 del D.M. 1444/1968 - che l'area in oggetto venga impiegata per la realizzazione di *“attrezzature ed impianti di interesse generale”*;
- come già evidenziato, in virtù di quanto stabilito al punto 7.2.1. dello schema di Piano attualmente al vaglio dell'ufficio in indirizzo, nell'area in esame – qualificata come di "tipo 2" – sono ammissibili solo le previsioni di sviluppo urbanistico *“contemplate negli strumenti urbanistici attualmente vigenti, o tramite variante approvata previo parere favorevole della Commissione di Riserva, solo se relative alla realizzazione di servizi pubblici o impianti sportivi prioritariamente a servizio dei nuclei abitati limitrofi”*
- a parere dell'odierna osservante, siffatta prescrizione risulta eccessivamente limitativa, nella misura in cui la stessa pare precludere la possibilità di insediarvi, oltre che impianti sportivi e *“servizi pubblici”* in senso stretto (ossia realizzati e gestiti da soggetto pubblico), anche *“servizi di interesse pubblico”*. La locuzione *“servizi pubblici”* potrebbe, infatti, interpretarsi come preclusiva della modalità realizzativa del servizio che può ritenersi oggi più comune e conveniente e che vede il privato impegnato nella sua progettazione e realizzazione, nonché nella sua gestione in regime di convenzione con l'amministrazione pubblica.

Il che non sarebbe auspicabile né condivisibile per almeno tre ordini di ragioni:

- in primo luogo, poiché l'evoluzione subita nel corso degli ultimi decenni della nozione di *“servizio pubblico”* (e della correlativa nozione di *“funzione Pubblica”*, in termini più generali) ha reso sempre più diffuse (tanto da poterle considerare ordinarie, almeno con riferimento ai servizi cd. locali) modalità di gestione del pubblico servizio che vedano direttamente impegnati soggetti privati convenzionati con la P.A.;

- in secondo luogo, poiché le previsioni del Piano di gestione in corso di approvazione dovranno, in ogni caso, trovare attuazione per il tramite della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito della quale dovrà rinvenirsi (ed alla quale dovrà riferirsi) le specifica disciplina urbanistica che sarà impressa all'area; in tale contesto, non può non tenersi nel debito conto che il vigente P.R.G. di Roma Capitale non pone alcuna distinzione tra la destinazione d'uso di un'area a servizi pubblici e a servizi di pubblico interesse, posto che le relative norme di riferimento consentono – pacificamente – la realizzazione e gestione dei servizi pubblici anche da parte di soggetti privati, in regime concessorio o convenzionale (si consideri, in particolare, quanto previsto dall'art. 83, comma 9, delle relative N.T.A., ai sensi del quale *“i servizi pubblici di cui al comma 1 sono realizzati mediante progetto pubblico unitario, predisposto dal Comune o dai soggetti concessionari o convenzionati e approvato dalla Giunta comunale, nel caso di servizi pubblici di livello locale, e dal Consiglio comunale, nel caso di servizi pubblici di livello urbano”*).
- infine, perché le attuali condizioni finanziarie in cui versano gli enti pubblici che potrebbero, in concreto, dare attuazione alla previsione di acquisizione in mano pubblica delle aree in questione, per adibirle a “servizi pubblici” (nella loro accezione soggettiva), renderebbero sostanzialmente irrealizzabili le previsioni del piano di gestione, per le ben note difficoltà di reperire tutte le necessarie risorse finanziarie, soprattutto in considerazione della notevole quantità di aree cui il piano in esame attribuisce tale destinazione.

* * * * *

Quanto sopra premesso e osservato, la Società S.I.D.U.S. a r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t. Dott. Daniele Bernardi

INVITA

l'Ufficio in indirizzo a valutare l'opportunità di modificare il testo della prescrizione contenuta al punto 7.2.1. del Piano di gestione della Riserva Naturale del “Litorale romano” - attualmente sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica – e di tutte le altre prescrizioni del medesimo Piano, e del relativo Regolamento attuativo, che presentino analogo tenore, prevedendo, in sostituzione o in aggiunta alla possibilità di realizzare, nelle aree di “tipo 2”, strutture da destinare a servizi pubblici, quella di realizzare strutture da destinare a “servizi di pubblico interesse”.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data

Roma, 16/10/2017

Il/La dichiarante

